



Newsletter n.3

Il problema delle liste di attesa per le prestazioni socio-sanitarie post acuzie in favore di anziani non autosufficienti e disabili.

Care/i cittadine/i,

intendo oggi parlarVi di un caso che sempre più spesso viene portato all'attenzione del Difensore civico e che riguarda anziani non autosufficienti e disabili.

Il caso è questo:

sempre più numerosi cittadini non autosufficienti, siano essi anziani non autosufficienti o disabili, al termine di "Percorso di Continuità Assistenziale" a cui il cittadino ha avuto accesso in situazione di malattia acuta attraverso il Pronto Soccorso o Reparto Ospedaliero e che si è sviluppato in un periodo di tempo determinato, con misure riabilitative, cliniche e assistenziali a spese del Servizio Sanitario, si trovano nella necessità accertata dalle apposite Commissioni U.V.G. di proseguire nell'utilizzo di prestazioni socio-sanitarie appropriate alla loro situazione.

Ma la "continuità" resta solo nelle parole delle norme che regolano il "Percorso" sopra indicato, in quanto i cittadini si vedono troppo spesso collocati in "liste di attesa" per accedere a prestazioni di carattere non solo residenziale (R.S.A., R.A.F), ma anche domiciliare, ricevendo dagli Uffici pubblici interessati comunicazioni in cui viene solo indicata la loro posizione in graduatoria, al più con individuazione del tempo di attesa per essere effettivamente presi in carico dalle strutture socio-sanitarie, sia pure non in termini rigidi e assoluti. In questa situazione un numero sempre crescente di persone non autosufficienti, in attesa delle necessarie misure di "continuità assistenziale" si vede costretta a rivolgersi a strutture residenziali private (R.S.A., R.A.F., Case di Cura) o, dopo essersi opposti alle dimissioni, a rimanere nelle strutture in cui ha trovato attuazione il "Percorso di Continuità Assistenziale", con rette di degenza, oltremodo onerose a totale proprio carico (circa euro 2.000 - 3.000).

Il Difensore civico, tenuto conto che il diritto alla salute è costituzionalmente protetto dall'art.32 della Costituzione e sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n.72-14420 del 20 dicembre 2004 in ordine all'articolazione del "Percorso di Continuità Assistenziale" che, testualmente afferma che "ove necessari potrà trovare continuità attraverso l'utilizzo di altre risposte socio-sanitarie appropriate e disponibili quali:

- Cure Domiciliari in Lungoassistenza,
- Interventi economici a sostegno della domiciliarità,
- Semiresidenzialità,
- Residenzialità",

rammentando che per "continuità" si definisce "la caratteristica di ciò che si svolge o si ripete senza interruzione, nel tempo e nello spazio" (vedasi Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli), ha ritenuto di intervenire con forza nei confronti delle competenti Direzioni della Regione Piemonte, richiedendo:

- un doveroso riscontro in merito alle modalità mediante le quali le Amministrazioni interessate intendano garantire a favore dei cittadini non autosufficienti, quando ne sia accertata la necessità, la "continuità assistenziale" non solo nei limiti temporali del "Percorso di Continuità Assistenziale", nonché
- di farsi effettivo carico di situazioni come quelle sopra indicate, che possono sostanzialmente configurare fattispecie di inadempimento da parte delle Amministrazioni coinvolte.

Il Difensore civico ha così concluso:

"Effettivamente, in termini di responsabilità giuridicamente rilevante, conseguente alla dedotta e, secondo noi sussistente, esigibilità del diritto soggettivo alla "continuità assistenziale", che altro non è che un'estrinsecazione del diritto alla salute costituzionalmente protetto dall'art.32 della Costituzione, potrà ritenersi che l'inadempimento, obiettivo dal punto di vista temporale, ma anche nella sua espressione contenutistica, dell'Amministrazione, quale sembra emergere nella fattispecie, possa concretare per un verso fattispecie di "cattiva amministrazione", mentre per altro verso, incumbendo sull'Amministrazione l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare discontinuità, come è interesse della stessa Amministrazione, potrà affermarsi che su quest'ultima gravi in definitiva l'onere di farsi in qualche modo carico di ogni conseguenza sfavorevole in termini economici a carico del cittadino incolpevole e, viceversa, bisognoso di assistenza in regime di continuità, riconosciuto dallo stesso Ente.

Come farsene carico è responsabilità dell'Ente specificare, comunque non sottraendosi al confronto con le istanze provenienti da cittadini particolarmente svantaggiati, che non meritano di subire pregiudizi o, talora, di rimanere in attesa di "continuità assistenziale" ai medesimi negata, ritardata talora anche fino alla morte."

Nel congedarmi, rimango in attesa di Vostre segnalazioni che aiutino l'Ufficio della Difesa civica regionale ad

esercitare in modo sempre più efficace la propria attività istituzionale di stimolo dell'Amministrazione Pubblica a correggersi e a migliorarsi, in particolar modo ribadendo con forza che laddove si è in presenza di un diritto esigibile (come nel caso del "diritto alla continuità assistenziale") questo deve necessariamente essere riconosciuto e garantito dall'Amministrazione dando corso ad ogni conseguente azione e misura.

Vi saluto cordialmente.

Avv. Antonio Caputo